



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”* e, in particolare, l'articolo 8, comma 2;

VISTO l'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, successive modificazioni e integrazioni, rubricato *“Confluenza dell'Inpdai nell'Inps”* e, in particolare, il comma 6, secondo cui *“Il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato *“Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”* e, in particolare, il comma 10, ai sensi del quale *“Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, (...omissis...), il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 53;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2020, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone l'integrazione della composizione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presso l'INPS, con un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, da nominare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103;*

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 103, della citata legge n. 234/2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data risulteranno iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma;

VISTA la ministeriale del 21 gennaio 2022, con la quale è stato richiesto alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di fornire le proprie valutazioni in ordine all'accertato grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali della categoria dei giornalisti;

VISTA la ministeriale del 24 marzo 2022, con la quale la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha fornito i dati relativi all'accertato grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali della categoria dei giornalisti, sulla base dei quali è risultata maggiormente rappresentativa la FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana;

VISTA la ministeriale del 28 marzo 2022 con cui è stata richiesta la designazione di competenza alla FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, da nominare in seno al Comitato del Fondo di cui trattasi, ad integrazione della composizione del medesimo Comitato;

VISTA la designazione del rappresentante di competenza della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, pervenuta in data 29 marzo 2022, individuato nella persona del dott. Raffaele Lorusso, corredata della relativa documentazione trasmessa in pari data;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTA la necessità di integrare la composizione del citato Comitato con il dott. Raffaele Lorusso con decorrenza dal 1° luglio 2022

DECRETA

Articolo 1

(Integrazione composizione Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

1. Il dott. Raffaele Lorusso è nominato componente del Comitato amministratore del *Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti*, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su designazione e in rappresentanza della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con decorrenza dal 1° luglio 2022, *limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*
2. Il dott. Raffaele Lorusso rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del Comitato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 21 luglio 2022

Andrea Orlando